

REPUBBLICA DI CROAZIA
MINISTERO DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE
DIREZIONE CENTRALE

CLASSIFICAZIONE: 413-01/14-01/94

PROTOCOLLO: 513-02-1220/1-14-02

Zagabria, 17 marzo 2014

OGGETTO: imbarcazioni e motori fuoribordo in regime di ammissione temporanea alla data dell'adesione della Repubblica Croata all'Unione Europea.

Distinti Signori,

L'amministrazione delle Dogane, Direzione Centrale, ha ricevuto la Vostra istanza con la quale chiedete un'interpretazione delle norme doganali e tributarie relative alla conclusione del regime di ammissione temporanea per le imbarcazioni che si trovavano vincolate a tale regime in data 01 luglio 2013. A tale riguardo, la Vostra richiesta concerne il trattamento fiscale dei motori fuoribordo e imbarcazioni di fabbricazione propria iscritti nel registro sloveno dei natanti ed in possesso di T2L, nonché quale sia la procedura stabilita per la spedizione delle imbarcazioni (e dei motori fuoribordo) in Slovenia.

In merito all'istanza in oggetto, viene fornita la seguente risposta.

A partire dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione Europea, nella Repubblica di Croazia si applica la legislazione doganale comunitaria, la quale è direttamente recepita in Croazia come in tutti gli altri Stati Membri dell'UE. In merito ai regimi iniziati prima dell'entrata della Croazia nell'UE e conclusisi dopo la data di adesione, il Comitato per il codice doganale, Direzione Generale per la Tassazione e l'Unione Doganale, ha emesso la TAXUD/A2/SPE/2013/058-EN sulle modalità di conclusione dei regimi doganali iniziati nella Repubblica di Croazia prima del 01 luglio 2013, e conclusisi dopo l'adesione della Croazia all'UE.

Tutti i regimi di ammissione temporanea iniziati prima dell'adesione della Croazia all'UE devono concludersi entro la scadenza della validità dell'autorizzazione all'ammissione temporanea. Pertanto, per tutti i natanti vincolati al regime di ammissione temporanea nella Repubblica di Croazia prima del 1 Luglio 2013, è necessario concludere il regime conformemente alle disposizioni doganali dell'UE, e cioè, tali natanti, dopo la scadenza del termine previsto per l'ammissione temporanea, devono essere messi in libera pratica, riesportati in un paese terzo o trasportati in uno Stato Membro dell'UE attraverso il regime del transito esterno (T1).

Nel caso in cui l'imbarcazione venga immessa in libera pratica, i dazi all'importazione non sono riscossi se viene dimostrato lo status di merce comunitaria dell'imbarcazione, mediante il documento T2L, che può essere rilasciato anche a posteriori.

Per quanto riguarda il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), rammentiamo che l'articolo 137 della Legge sull'imposta sul valore aggiunto (Gazzetta Ufficiale n. 73/13), in combinato disposto con gli artt. 405-410 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, ha previsto disposizioni transitorie, secondo le quali la merce vincolata al regime di ammissione temporanea in Croazia prima del 01 luglio 2013 è soggetta all'IVA all'importazione in occasione dello svincolo dal regime di ammissione temporanea dopo l'adesione della Croazia all'Ue, a meno che la merce non venga spedita fuori dall'UE o restituita allo Stato membro dal quale era stata esportata ed alla persona che l'aveva esportata.

Nel caso si tratti di mezzi di trasporto, non sorge alcun fatto generatore dell'imposta qualora si dimostri di aver assolto l'IVA in uno degli Stati Membri dell'UE o venga presentata una prova riguardante la prima messa in servizio, dalla quale si evinca che il natante ha più di otto anni, o rispettivamente, quando la data di prima messa in servizio del mezzo di trasporto supera di otto o più anni la data dell'adesione all'Unione Europea.

Per quanto sopra riferito, le citate disposizioni dell'art. 137, par. 6 e 7 della Legge sull'imposta sul valore aggiunto, secondo cui non sussiste obbligo di pagamento dell'IVA per i mezzi di trasporto che soddisfano le condizioni prescritte, non possono essere applicate a tutti i beni bensì soltanto ai mezzi di trasporto, nella fattispecie le imbarcazioni. I motori fuoribordo che, al momento dello sdoganamento, vengono classificati sotto la propria voce tariffaria e non come parti di imbarcazioni, non possono essere considerati parti integranti di natanti, e pertanto a questi non possono essere applicate le disposizioni della Legge sull'imposta sul valore aggiunto che riguardano i mezzi di trasporto.

In merito alla domanda riguardante la conclusione del regime di ammissione temporanea con la spedizione dei natanti in un altro Stato Membro, rammentiamo che nel caso di spedizione di imbarcazioni via mare con propulsione propria, è necessario (eccezionalmente) presentare la dichiarazione di transito T1 per l'imbarcazione (e/o il motore fuoribordo) unitamente alla garanzia obbligatoria. In tal caso, il regime doganale si conclude presso l'ufficio doganale di destinazione.

Per quanto riguarda la domanda concernente la dimostrazione del pagamento dell'IVA per i natanti di fabbricazione propria iscritti nel registro sloveno, siamo del parere che, quale prova del versamento dell'IVA in uno degli Stati Membri dell'UE, si possano accettare le fatture dei materiali utilizzati per la fabbricazione di tali imbarcazioni, sulle quali figura l'IVA, oltre al certificato di fabbricazione.

Distinti saluti

p. VICE MINISTRO DELLE FINANZE E
DIRETTORE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE
VICE DIRETTORE
Bosiljko Zlopaša